

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

alla Convenzione n. 33197 racc. del Comune di Trento dd. 27 dicembre 2023 per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale nell'ambito del territorio Val d'Adige

CUP: D21H23000000002 – CIG: Z663B8D3FF

in esecuzione della delibera della Giunta comunale ____ di data _____, esecutiva

fra

il **COMUNE DI TRENTO**, di seguito denominato anche "Comune" o "Amministrazione comunale", con sede a Trento via Belenzani n. 19, codice fiscale n. 00355870221, in questa sede rappresentato da _____, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, domiciliata per la carica presso la sede municipale medesima, come da decreto sindacale n. 127/2023/05 di data 29/12/2023 ed ai sensi dell'art. 12, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

e

l'**ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO** di seguito denominata anche "soggetto partner", con sede in Trento, via delle Laste 22, codice fiscale n. 96072090226, iscritta al Registro Anagrafe Onlus di Trento tenuto dall'Agenzia delle Entrate con iscrizione al n. 0114332 del 3 novembre 2016, rappresentata da _____ nato/a _____ il giorno _____, nella sua qualità di _____, legale rappresentante, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Associazione medesima, autorizzato/a alla stipula del presente atto ai sensi dei patti sociali, giusta visura della CCIAA di Trento di data _____, acquisita agli atti comunali;

premesse che:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2023, n. 112 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" gli obiettivi di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e tra gli obiettivi operativi il sostegno delle persone e delle famiglie vulnerabili in progetti di inclusione sociale, accompagnandole e facilitandone l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche promuovendo azioni e interventi coordinati con la rete degli Enti, delle associazioni e del volontariato;
- nel Territorio Val d'Adige sono presenti persone richiedenti protezione internazionale che fanno richiesta di posto letto presso il servizio Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, escluse dall'accesso ai Centri di accoglienza notturna provinciali ed in attesa di essere accolte nei centri governativi di prima accoglienza programmati dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'Interno;
- ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. n. 143 del 22.05.2023, il Comune di Trento ha inteso dare una risposta a tale necessità, individuando un

soggetto partner per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna a favore di richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige, approvando la documentazione necessaria per l'istruttoria della procedura;

- con il bando prot. n. 152447 del 22 maggio 2023 l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di realizzazione del progetto;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/235 del 18 giugno 2023 è stata individuata come idonea la proposta progettuale presentata dall'Associazione Centro Astalli Trento;
- con contratto n. 33197 racc. del Comune di Trento dd. 27 dicembre 2023, registrato a Trento il 18 gennaio 2024 al n. 115 serie 3, è stata stipulata tra il Comune di Trento e Associazione Centro Astalli Trento la convenzione per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007;
- l'art. 5 della convenzione prevede la possibilità di realizzare il centro di accoglienza notturno invernale anche nel periodo novembre 2024 – aprile 2025 alle stesse condizioni stabilite nel bando, per il quale sono già state stanziato le risorse in sede di assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 di data 19.06.2024;
- nonostante le iniziative messe in atto, nella precedente stagione invernale i posti letto per le persone richiedenti protezione internazionale sono risultati insufficienti, pertanto si ritiene necessario aumentare il numero dei posti letto disponibili per il periodo ottobre 2024 – aprile 2025;

tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto

1. Il presente atto aggiuntivo, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 della convenzione n. 33197 racc. stipulata in data 27 dicembre 2023 di seguito denominata anche solo "convenzione", dispone:
 - la realizzazione del Centro di accoglienza notturno invernale anche per il periodo novembre 2024-aprile 2025, come previsto dall'art. 5 della convenzione, per un totale di 24 posti letto;
 - l'aumento della ricettività del Centro di accoglienza notturno permanente per il periodo ottobre 2024-aprile 2025 di 19 posti, per un totale di 35 posti letto.

Art. 2 - Durata

1. Le integrazioni di cui al presente atto decorrono dal giorno 1 ottobre 2024 e terminano il 30 aprile 2025, anche nelle more della sottoscrizione della stessa, al fine di garantire la tempestiva attivazione degli interventi.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di monitorare l'andamento delle domande di posti letto presentate dalle persone richiedenti protezione internazionale senza dimora che faranno richiesta allo sportello la prossima primavera (2025) per valutare l'opportunità di prorogare l'aumento dei posti letto anche nei mesi di maggio e giugno 2025, ovvero fino al termine del progetto di accoglienza notturna. L'eventuale richiesta è comunicata al soggetto partner almeno 15 (quindici) giorni prima dell'avvio dell'intervento. Tale proroga verrà autorizzata con provvedimento **dirigenziale**, disponendo l'integrazione del relativo contributo.

Art. 3 - Strutture per la realizzazione del progetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della convenzione si individuano le seguenti strutture:
 - Il **Centro di accoglienza notturno permanente** ha una capienza di 35 (trentacinque) posti letto, presso il Convento in via delle Laste n. 3, messo in disponibilità a titolo gratuito dall'Associazione Centro Astalli Trento, completo di arredi e attrezzature.
 - Il **Centro di accoglienza notturno invernale** ha una capienza di 24 (ventiquattro) posti letto. A tal fine il Comune di Trento mette in disponibilità del soggetto partner una porzione dell'immobile delle ex scuole Bellesini sito in Via Stoppani n. 3, completo di arredi e attrezzature.
2. Si conferma ove occorra la concessione, ai fini di cui al presente atto – a titolo gratuito e con assunzione delle spese per le utenze in capo al Comune – della porzione di immobile di proprietà comunale (bene patrimoniale indisponibile) sito in Trento, via Stoppani 3, di cui all'art. 3 comma 3 della convenzione.
3. L'immobile e gli arredi di cui al comma precedente dovranno essere restituiti all'Amministrazione comunale in buono stato, salvo il normale deterioramento per l'uso degli stessi.

Art. 4 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto partner, in relazione agli obblighi assunti con il presente atto, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto partner stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto partner sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal progetto; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il soggetto partner si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale, operante nell'ambito del progetto. La polizza RCT/RCO deve valere anche per il "rischio locativo" di cui agli articoli 1588 e 1589 del Codice civile, con somma assicurata pari ad almeno euro 150.000,00. Copia della polizza relativa alla struttura del Convento di cui all'articolo 3 comma 1 è trasmessa all'Amministrazione comunale.

4. È obbligo del soggetto partner rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del progetto tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il soggetto partner si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Trento ed il soggetto partner sono contitolari del trattamento dei dati personali, come disciplinato dallo specifico accordo già allegato all'atto di data 33197 racc. di data 27 dicembre 2023.

Art. 6 - Risorse finanziarie integrative

1. L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione del presente atto, da erogare a titolo di contributo, ammonta a euro 106.853,00 (centoseimilaottocentocinquantatre/00) e si riferisce al periodo di attività che decorre dall'1 ottobre 2024 e termina il 30 aprile 2025.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 90% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute dal soggetto partner e, comunque, nei limiti degli importi di seguito indicati, calcolati con riferimento ai periodi di apertura delle strutture previste:

Anno	Contributo	Periodo apertura centro di accoglienza notturno permanente di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 2	Periodo apertura centro di accoglienza notturno invernale di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 2
2024	euro 40.836,71	ottobre-dicembre € 28.336,71*	novembre-dicembre € 12.500,00
2025	euro 66.016,29	gennaio-aprile € 41.016,29*	gennaio-aprile € 25.000,00

* importi comprensivi dei maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL delle cooperative sociali.

3. Non è ammessa alcuna compensazione economica tra le annualità.
4. Il contributo è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle eventuali entrate per la realizzazione del progetto, e viene liquidato secondo le modalità indicate all'art. 12 della convenzione.

Art. 7 – Rinvio

1. Per tutto quanto non modificato e/o integrato con il presente atto aggiuntivo si fa espresso richiamo e rinvio all'accordo di collaborazione n. 33197 racc. di data 27 dicembre 2023 qui da intendersi interamente richiamato.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Tutte le spese per e in causa del presente atto sono a carico del Centro Astalli Trento.
2. Ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa trattandosi di Ente del Terzo settore iscritto al medesimo registro e di convenzione relativa ad attività di interesse generale di cui all'articolo 5 lettera A della legge medesima svolta in base ad accreditamento con la PA.
3. Le operazioni contenute nella presente convenzione rimangono escluse dall'applicazione IVA.
4. L'Associazione Centro Astalli dichiara, a mezzo del suo legale rappresentante di essere esente da imposta di bollo a norma dell'art. 82 comma 1 e 5 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117 e s.m. in quanto iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 9 – Segnalazione di illeciti

1. L'Associazione Centro Astalli prende atto che il Comune di Trento ha adottato con delibera di Giunta comunale n. 16 d.d. 29.01.2024 un atto organizzativo sulla procedura di segnalazione di illecito, e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'articolo 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i contraenti, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, il cui [link](#) è presente nel sito internet istituzionale.

Art. 10 – Foro competente

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza alla presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 11 – Capacità contrattuale

1. Il sig. _____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che il Centro dallo stesso rappresentato in questa sede non è soggetto a provvedimenti interdittivi comportanti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.